

RELAZIONE ATTIVITA' SVOLTA PERIODO 26 MARZO 2010- 26 MAGGIO 2010

L'art 3 del contratto di consulenza definisce le funzioni assegnate per lo svolgimento dell'incarico quali la cura degli aspetti metodologici e della corretta definizione degli obiettivi, della possibilità di coniugare gli obiettivi strategici con quelli operativi, dell'individuazione di opportuni indicatori di risultato che siano speculari agli obiettivi concordati, dell'orientamento dell'attività dei Dipartimenti in cui si articola l'Assessorato per l'energia e per i servizi di pubblica utilità, ai fini della definizione di piani d'azione da allegare alla direttiva annuale.

L'attività svolta ha riguardato:

1. Ricognizione ed individuazione delle proposte di obiettivi alle attività del
 - Dipartimento Acqua e Rifiuti.
 - Dipartimento Energia.
2. Identificazione delle proposte di obiettivi per l'Energy manager

1. Ricognizione ed individuazione delle proposte di atto d'indirizzo all'attività dei Dipartimenti regionali Acqua e Rifiuti ed Energia.

Il lavoro è consistito nell'analisi:

- delle *Direttive presidenziali n°1/spcs del 6 Marzo 2009 e n°2/spcs del 7 Agosto 2009* con cui sono stati fissati gli indirizzi per la programmazione e gli obiettivi strategici di carattere generale e specifici per singolo ramo di amministrazione;
- della *Legge Regionale n° 19 del 16 Dicembre 2008* con cui si è proceduto alla riorganizzazione dell'Amministrazione regionale;
- del *Decreto Presidenziale 5 Dicembre 2009, n. 12* che consiste nel Regolamento di attuazione del Titolo II° della legge° 19 del 16 Dicembre 2008, con cui sono state disciplinate, tra, l'altro, le funzioni ed i compiti istituzionali dei diversi Dipartimenti regionali;
- dell'*Allegato "A" delle DGR n° 577 e 578 del 29 Dicembre 2009*, con cui sono stati fissati ed assegnati obiettivi di carattere generale ai Dirigenti Generali.

Sulla base delle norme indicate ed in aggiunta agli obiettivi di carattere generale assegnati ai Dirigenti Generali di cui all'Allegato "A" delle DGR n° 577 e 578 del 29 Dicembre 2009, si è proceduto alla redazione delle proposte di obiettivo per ogni Dipartimento cercando di coniugare gli obiettivi strategici con quelli operativi.

Per il Dipartimento dell'Energia si è posta particolare attenzione agli obiettivi generali di sostegno a:

- utilizzo delle fonti rinnovabili per cittadini, imprese ed Enti locali;
- mobilità sostenibile;
- nuove tecnologie e tecnologie che hanno un ridotto impatto sull'ambiente;
- risparmio energetico negli edifici pubblici;
- uso di biomasse da filiera corta;
- formazione, ricerca e sperimentazione delle tecnologie che utilizzano l'idrogeno;

Per il Dipartimento regionale Acqua e Rifiuti è stata in particolare approfondita la recente Legge Regionale 8 Aprile 2010 n°9 e sono stati proposti gli obiettivi per il Dirigente Generale:

- Predisposizione circolari applicative della Legge Regionale 8 Aprile 2010 n°9, fase transitoria, in particolare per quel che concerne l'individuazione del personale utilizzabile, di cui all'art 19 della citata legge; scadenza obiettivo: entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto di lavoro del Dirigente Generale.
- Verifica della copertura dei costi di servizio nella fase transitoria, di cui alla Legge Regionale 8 Aprile 2010 n°9, anche per le finalità di cui all'art 14 della predetta legge; scadenza obiettivo: entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto di lavoro del Dirigente Generale.
- Aggiornamento del Piano delle Discariche ed individuazione di nuovi siti; scadenza obiettivo: entro 45 giorni dalla sottoscrizione del contratto di lavoro del Dirigente Generale.
- Adempimenti riconducibili alle previsioni di cui alla Legge Regionale 8 Aprile 2010 n°9, individuati con la disposizione assessoriale n. 929 del 19 Aprile 2010 entro i termini indicati nella stessa.
- Interventi sostitutivi di cui alla Legge Regionale 8 Aprile 2010 n°9 nei termini in essa previsti.

2. Identificazione delle proposte di obiettivi per l'Energy manager.

Il lavoro è consistito nell'analisi della normativa di inquadramento della figura dell'Energy manager col fine di identificarne le funzioni attribuite dalla legge.

In particolare sono stati esaminati i seguenti atti normativi:

- La Legge 9 gennaio 1991 n. 10 che all'art. 19 "Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia" ed in particolare al comma 3, chiarisce quali siano le funzioni del Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia ovvero l'individuazione

delle azioni, degli interventi, delle procedure e di quanto altro necessario per promuovere l'uso razionale dell'energia, la predisposizione dei bilanci energetici in funzione anche dei parametri economici e degli usi energetici finali, la predisposizione dei dati energetici eventualmente richiesti dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ora Ministero dello sviluppo economico, ai Soggetti beneficiari dei contributi previsti dalla legge stessa.

- La *Circolare dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 2 Marzo 1992, n°219/F* che, nella *Nota illustrativa e di chiarimento* allegata chiarisce al comma 14 che il Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia si configura come un professionista con funzioni di supporto al decisore in merito al miglior utilizzo dell'energia nella struttura di sua competenza non avendo peraltro responsabilità in merito all'effettiva attuazione delle azioni e degli interventi proposti, ma solo in merito alla validità tecnica ed economica delle opportunità di intervento individuate.
- Il *Decreto Legislativo 192/2005* all'art 11, comma 15, Allegato I, prevede che il Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia, attesti che le relazioni progettuali sulla rispondenza dei nuovi edifici ai requisiti energetici siano congruenti con gli obblighi di legge.
- Il *Decreto Ministeriale 21 dicembre 2007* all'art 7 comma 1 prevede che tra i soggetti che possono richiedere i titoli di efficienza energetica (certificati bianchi), oltre a distributori, società controllate ed ESCo, siano presenti anche i responsabili per l'uso razionale dell'energia nominati ai sensi della legge 10/91.
- Il *Decreto Legislativo 115/2008* all'art. 16 comma 2 prevede che, allo scopo di promuovere un processo di incremento del livello di obiettività e di attendibilità per le misure e i sistemi finalizzati al miglioramento dell'efficienza energetica, con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico è approvata, a seguito dell'adozione di apposita norma tecnica da parte dell'Uni-Cei, una procedura di certificazione per il sistema di gestione energia inteso dall'articolo 2, comma 1, lettera v) come "la parte del sistema di gestione aziendale che ricomprende la struttura organizzativa, la pianificazione, la responsabilità, le procedure, i processi e le risorse per sviluppare, implementare, migliorare, ottenere, misurare e mantenere la politica energetica aziendale. Lo stesso decreto all'art. 4 comma p) dell'Allegato II, afferma la necessità per l'Ente pubblico soggetto all'obbligo della nomina del Responsabile per la conservazione dell'energia di identificare nella stessa figura il tecnico di controparte incaricato di monitorare lo stato dei lavori e la corretta esecuzione delle prestazioni previste dal contratto servizio energia.

Sulla base delle funzioni attribuite al "Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia" dalla normativa elencata precedentemente e tenendo conto di quanto previsto dal *Decreto Presidenziale 5 Dicembre 2009, n.12 "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 Dicembre 2008, n.19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione"* si è proceduto alla stesura delle seguenti proposte di obiettivo :

- Organizzazione dell'Ufficio Speciale secondo le disposizioni dell'art 4 della Legge Regionale 15 Maggio 2000, n.10 e della Deliberazione della Giunta Regionale n. 108 del 19 Aprile 2010, mediante l'attivazione delle strutture organizzative necessarie (con relativi piani lavoro), secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità gestionale; scadenza obiettivo: entro 31/12/2010.
- Implementazione del sistema di gestione energetica UNI/CEI EN 16001 con lo scopo di migliorare l'organizzazione attraverso l'ottimizzazione e la definizione di processi standardizzati, il rispetto delle normative cogenti e lo sviluppo di modalità di autogestione e autocontrollo; scadenza obiettivo: entro 31/12/2010.
- Individuazione del patrimonio mobiliare ed immobiliare regionale oggetto d'intervento; scadenza obiettivo: entro 31/12/2010
- Diagnosi energetica (valutazione fabbisogni energetici, acquisizione dati climatici e consumi energetici storici, acquisizione dati su involucro edilizio ed impianti, acquisizione dati relativi a modalità di occupazione ed utilizzo dell'edificio, proposizione di interventi migliorativi completi di analisi di convenienza economica, ecc) di almeno 10 unità immobiliari anche secondo gli "schemi di effettuazione delle Diagnosi energetiche" di cui all'Allegato 1 del Decreto 22 Dicembre 2006 ai fini di una corretta definizione dello stato energetico dell'edificio; scadenza obiettivo: entro 31/12/2011
- Individuazione di accordi o protocolli d'intesa con i responsabili delle unità immobiliari regionali per l'inoltro mensile di tutti i dati energetici richiesti; scadenza obiettivo: entro 31/12/2010
- Creazione di un bilancio energetico per ognuna delle unità immobiliari censite (almeno 10 unità immobiliari) attraverso opportuno database informatico (catasto energetico regionale) scadenza obiettivo: entro 31/12/2011
- Redazione di un attestato di certificazione/qualificazione energetica per ogni unità immobiliare censita (almeno 10 unità immobiliari). scadenza obiettivo: entro 31/12/2011

- Predisposizione bilancio energetico globale per tutte le unità immobiliari regionali.
scadenza obiettivo: entro 31/12/2012
- Verifica degli strumenti contrattuali e delle modalità di gestione e controllo delle funzioni a rilevante valenza energetica ed eventuale ridefinizione dei medesimi;
scadenza obiettivo: entro 31/12/2011
- Monitoraggio dei lavori (anche manutentivi) a carattere energetico e della corretta esecuzione delle prestazioni previste dai contratti servizio energia stipulati dall'Ente.

Gli obiettivi previsti dalla legge che non prevedono scadenze temporali sono:

- Attestazione da applicarsi in calce alla Relazione Tecnica di cui all'art. 28 della legge 10/91, così come modificata dall'Art.11 (All. E), di avvenuta verifica in merito alla applicazione del comma 7 dell'art. 26 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Allegato I comma 15 D.lgs. D.lgs. 192/05/05) nei casi previsti;
- Presentazione dei progetti (DM 21.12.07) i quali realizzano misure o interventi ai fini del rispetto degli obiettivi di cui ai DDMM 20.7.04 che comportano una riduzione dei consumi di energia primaria maggiore di una soglia minima, espressa in tonnellate equivalenti di petrolio, determinata dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al fine del rilascio e della successiva vendita di titoli di efficienza energetica nei casi previsti;

Il consulente

Niosi Ivan